

15383/09



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VINCENZO CARBONE	- Primo Presidente -	
Dott. SERGIO MATTONE	- Presidente di sezione -	
Dott. ENRICO PAPA	- Presidente di sezione -	
Dott. ALFREDO MENSITIERI	- Consigliere -	
Dott. MICHELE D'ALONZO	- Consigliere -	R.G.N. 18998/2008
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI	- Consigliere -	Cron. 15383
Dott. PASQUALE PICONE	- Consigliere -	Rep. 4716
Dott. ANTONIO SEGRETO	- Consigliere -	Ud. 26/05/2009
Dott. PAOLO D'ALESSANDRO	- Rel. Consigliere -	PU

Difetto  
giurisdizione  
C.d.S. per  
irregolare  
composizione  
organo  
giudicante,  
assegnazione  
relatore al  
Consiglio  
Giustizia  
Ann. Reg.  
Siciliana,  
inammissibilità  
ricorso

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 18998-2008 proposto da:

ARGENTIERI GIULIANO (RGNGLN33P30E372T), in qualità di  
titolare della ARGENTIERI GIULIANO, in proprio e quale  
mandante della costituenda associazione temporanea di  
imprese con MANITAL S.C.P.A. (già MANITAL S.C.R.L.)  
(06466050017), CONSORZIO TRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E  
LAVORO CONS. COOP., STRADAIOLI S.R.L., CONSORZIO  
MAXIMUS, TUBOSIDER S.P.A., COFATHEC SERVIZI S.P.A.,

2009

648

EDIL.M.A.S. EDILIZIA MECCANICA ACQUEDOTTI - STRADE  
SOCIETA' A R.L., E.T. COSTRUZIONI - SOCIETA' A R.L.,  
ARGENTIERI GIULIANO, in persona dei rispettivi legali  
rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliate in  
ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso lo studio degli avvocati  
GIOVANNETTI ALESSANDRA, WEIGMANN MARCO, che le  
rappresentano e difendono per procure in calce al  
ricorso;

- **ricorrente** -

**contro**

ROMEO GESTIONI S.P.A., in persona del legale  
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in  
ROMA, VIA PO 22, presso lo studio dell'avvocato FEROLA  
RAFFAELE, che la rappresenta e difende unitamente agli  
avvocati STEFANO VINTI, RICCARDO BARBERIS, giusta delega  
a margine del controricorso;

COMUNE DI ROMA (0243870586), in persona del Sindaco pro-  
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE  
21, presso l'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso  
dall'avvocato ANTONIO GRAZIOSI, giusta delega a margine  
del controricorso;

- **controricorrenti** -

**nonchè contro**

CONSORZIO STRADE SICURE , VIANINI LAVORI S.P.A.,  
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A., IMPRESA  
CARCHELLA S.P.A., COOP. MURATORI E CEMENTISTI C.M.C. DI  
RAVENNA, I.A.B. S.P.A., INGEP S.P.A., MAMBRINI

COSTRUZIONI S.R.L., SOCIETA' PER AZIONI INIZIATIVE  
IMMOBILIARI PROVERA E CARASSI, TOR DI VALLE COSTRUZIONI  
S.P.A., I.C.R.A. SOCIETA' IMPRESA COSTRUZIONI  
RISTRUTTURAZIONI APPALTI S.R.L., PRESIDIO DI ROBERTO  
PAOLUCCI & C. S.A.S. , ARCHIPLAN S.R.L. , ARCOS 2000  
S.R.L. , COSTRUZIONI INTERNAZIONALI S.R.L., EDILERICA  
APPALTI COSTRUZIONI S.R.L., EUROPEA COSTRUZIONI S.R.L.,  
F.LLI GIANNI S.R.L., MAROTTA S.R.L., NUOVA TRE ESSE  
S.R.L., PENNACCHI FERRUCCIO, PETRUCCI DOMENICO, PETRUCCI  
EMANUELE, NEWTECH DI PALZENBERGER JOHANN & C. S.N.C.;

- *intimati* -

avverso la decisione n. 36/2008 del CONSIGLIO DI STATO,  
depositata il 15/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 26/05/2009 dal Consigliere Dott. PAOLO  
D'ALESSANDRO;

uditi gli avvocati Alessandra GIOVANNETTI, Raffaele  
FEROLA, Antonio GRAZIOSI, Riccardo BARBERIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ANTONIO MARTONE che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Le società in epigrafe propongono ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 362 c.p.c. contro la decisione resa in appello dal Consiglio di Stato nel giudizio avente ad oggetto l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione alla Romeo Gestioni S.p.A. della concessione del pubblico servizio di gestione, manutenzione e sorveglianza del patrimonio stradale del Comune di Roma.

Deducono il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in quanto il consigliere relatore Chiarenza Millemaggi Cogliani, alla data dell'udienza e della camera di consiglio (20 novembre 2007), era già stato collocato fuori ruolo, ed assegnato al Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, in virtù di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19/11/07, registrato lo stesso giorno.

Il Comune di Roma e la Romeo Gestioni S.p.A. resistono con separati controricorsi, tra l'altro evidenziando, in punto di fatto, che il provvedimento di cui si tratta è stato trasmesso al Consiglio di Stato il 22 novembre 2007 e comunicato all'interessata il 26 novembre 2007.

Nell'imminenza dell'udienza pubblica le ricorrenti hanno depositato memoria.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Le società ricorrenti deducono il difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato per illegittima costituzione del collegio giudicante, in quanto il consigliere relatore, con d.P.C.m. del giorno precedente l'udienza, registrato in pari data, era stato nominato componente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e collocato quindi fuori ruolo, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. 24/12/03, n. 373.

1.1.- Il ricorso è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di queste Sezioni Unite, il difetto di giurisdizione per irregolare costituzione dell'organo giudicante è ravvisabile solo nelle ipotesi di un'alterazione della sua struttura quantitativa o qualitativa ovvero di totale carenza di legittimazione di uno o più dei suoi componenti o di una assoluta inidoneità a farne parte, sicché si verifichi una non coincidenza rispetto all'organo giurisdizionale delineato dalla legge (SS.UU. 973/98), condizione che si è ritenuta non ravvisabile, quanto al Consiglio di Stato, nella formazione del collegio giudicante con la partecipazione di componenti comunque muniti dello status di magistrati del Consiglio (SS.UU. 753/07) e, più in generale, in ipotesi in cui si deduceva il



difetto di *potestas judicandi* in capo ad uno dei componenti del collegio, per ragioni inerenti alla sua qualità o nomina (SS.UU. 5414/04).

Deve pertanto escludersi che l'avvenuto collocamento fuori ruolo, prima dell'udienza, del relatore della causa e la sua contestuale assegnazione al Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana, costituente sezione distaccata del Consiglio di Stato (art. 1, comma 2, d.lgs. n. 373 del 2003), integrino l'ipotesi di difetto di giurisdizione per irregolare composizione dell'organo giudicante.

Si ravvisano giusti motivi di compensazione delle spese di lite.

**P Q M**

la Corte, a Sezioni Unite, dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 26 maggio 2009.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

**IL CANCELLIERE**  
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria



oggi, - 11 / 06 / 2009

**IL CANCELLIERE**  
Giovanni Giambattista